

ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO
AI SENSI DELL'ART. 82 COMMI 3 E 5 DEL D. LGS.
1/17/2017

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CANI E GATTI NEL CUORE odv

In data 9 gennaio 2023, presso la sede sociale in Cremona Corso Pietro Vacchelli n. 26 alle ore 18,00 si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione **Cani e Gatti nel Cuore O.D.V.** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del nuovo statuto apportante le modifiche richieste ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S.

2. Varie ed eventuali

PREMESSO

- Che sono presenti tutti i soci, titolari del 100% delle quote dell'associazione, e più precisamente i soci Sig.ri Biazzi Bianca Maria, Bonvicini Alessandra, Cardini Francesco, Cardini Francesca, Cardini Federico, Perino Maria, Bona Massimo;

- Che ai sensi dell'Art. 2479 bis comma 5 l'assemblea è da considerarsi totalitaria ed atta a deliberare;

assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Sig. Cardini Francesco il quale nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Bonvicini Alessandra quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente apre la seduta e la discussione, partendo dalla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto alla modifica dello statuto dell'associazione e dà lettura del nuovo statuto, allegato al

presente verbale, e da considerarsi parte integrante dello stesso, contenente le norme relative al funzionamento dell'ente.

I soci, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

APPROVANO

il nuovo statuto dell'associazione, allegato al presente verbale.

Dopo di che null'altro essendo da discutere e nessuno più chiedendo la parola

il Presidente alle ore 19,00 dichiara chiusa l'Assemblea previa lettura ed

approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Cardini Francesco)

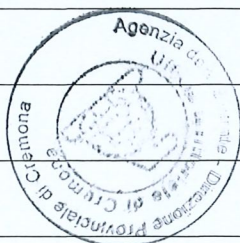
Il Segretario

(Bonvicini Alessandra)

REGISTRATO A CREMONA IL 18 GEN 2023 AL N° 130 SERIE 3

VERSATI € ()

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TM2236000130000LE



PER DELEGARE IL DIRETTORE
L'IMPIEGATO PREPOSTO
Maria Zilio

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

CANI E GATTI NEL CUORE odv

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Cani e Gatti nel Cuore ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cremona all'indirizzo che sarà comunicato a cura del Presidente alla competente autorità amministrativa. La variazione della sede legale all'interno del Comune di Cremona sarà deliberata a cura del Consiglio Direttivo.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi delle attività di cui all'art. 5 lettera e) del Codice del Terzo settore, e più precisamente interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Più specificatamente i contenuti delle sopracitate attività svolte dall'associazione sono:

- 1) provvedere alla protezione degli animali con tutti i mezzi consentiti dalla Legge;

2) gestire o fondare “Rifugi” e oasi feline per l’accoglienza di animali abbandonati o rinunciati dai proprietari o di persone che sono temporaneamente impossibilitate a tenerli con sé per giustificati motivi o per ritorno temporaneo al paese di origine, animali provenienti da situazioni di sofferenza fisica e psicologica o destinati a diventarlo;

3) affidare gli animali abbandonati a persone che mostrino, attraverso un colloquio, di avere caratteristiche di affidabilità e un sicuro amore verso gli animali e, attraverso una visita alla loro residenza, un luogo idoneo per detenere un animale secondo quanto prescritto dalle Leggi e dai regolamenti vigenti. Al fine di consentire un regolare controllo, gli animali non possono essere dati fuori dalla Provincia salvo casi eccezionali e su delibera del Consiglio Direttivo;

4) provvedere, compatibilmente con i mezzi economici a disposizione, alla sterilizzazione delle femmine prima della adozione al fine di attuare il controllo delle nascite e dei maschi;

5) assistere e curare animali di persone indigenti anche presso la loro abitazione;

6) aiutare, anche economicamente, altre associazioni zoofile, anche a livello nazionale, in conclamata situazione di necessità per gli animali che condividono gli stessi scopi;

7) svolgere efficace propaganda zoofila attraverso:

a) la denuncia agli organi competenti di maltrattamenti, sevizie ed episodi simili dei quali l’Associazione venga a conoscenza;

b) la promozione di attività di educazione, formazione e addestramento dei volontari della cittadinanza al fine di garantire una maggior sensibilità per

una corretta convivenza tra uomini ed animali;

c) la collaborazione con Enti pubblici al fine della lotta contro il randagismo, e il controllo delle nascite, della osservanza delle leggi, dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali;

d) la collaborazione al perfezionamento della legislatura, delle ordinanze e di quant'altro relativo alla tutela e alla protezione degli animali;

e) la predisposizione, con le autorità, di iniziative per la soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione animale;

f) la collaborazione con tutte le altre Associazioni, Enti o Istituzioni il cui ambito inerente con le finalità che salvaguardano gli animali, anche in attività di Protezione Civile;

g) lo svolgimento di tutte quelle attività culturali, ricreative, sportive ed economiche atte a migliorare o facilitare il compito statutario, compresa la eventuale pubblicazione del giornalino e finalizzate alla sensibilizzazione verso gli animali e l'adozione;

8) consentire l'adozione a distanza di cani, che si traduce nel mantenimento totale e parziale di vecchi cani non più adatti alla adozione e ormai "accasati" al Rifugio.

9) non consentire che gli animali vengano consegnati a persone esterne per passeggiare fuori dal rifugio (dove esiste apposita area) per non far nascere in essi la sindrome dell'abbandono.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- sottoposizione dell'associato a procedimenti penali e/o amministrativi tendenti ad accertare un comportamento violento o di mancanza cura di animali

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, dal almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili.

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il

soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dell'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli

indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare la variazione della sede sociale all'interno del Comune;

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti e deve esserne data menzione nel verbale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i

requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla
Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio
e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale
delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Al superamento dei limiti di Legge l'associazione deve pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
degli organi di controllo e ai dirigenti.

Al raggiungimento dei limiti di Legge l'associazione deve redigere, depositare
presso il Registro unico nazionale de terzo settore e pubblicare nel proprio sito
internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo,
tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi
associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritti di esaminare i suddetti libri associativi previa
richiesta da avanzarsi per iscritto.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di
amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito
con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sig.ra Biazzi Bianca Maria

Sig.ra Bonvicini Alessandra

Sig. Cardini Francesco

Sig.ra Cardini Francesca

Sig. Cardini Federico

Sig.ra Perino Maria

Sig. Bona Massimo

Cremona, 9 gennaio 2023